



# Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

## CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Il 5 dicembre 2018, in Roma, presso la sede dell'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN (di seguito ISIN).

**L'Avv. Maurizio Pernice**, nato a Roma il 3 novembre 1955, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore dell'ISIN - Codice Fiscale n. 97956490581 domiciliato per la carica presso la sede ISIN, in forza dei poteri conferiti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN medesimo

**E**

**Ing. Mario Leonardi**, nato a Roma il 5 giugno 1956, con domicilio in Viale Val Padana 117 - 00141 Roma, Partita IVA 09746790584, come risulta dal documento di riconoscimento C.I n. AV 7887160 che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "A"

### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera f), definisce la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale risponde al datore di lavoro per coordinare detto servizio, e l’articolo 17, comma 1, lettera b) che include tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro *“la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”*; (di seguito RSPP)
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 81 del 2008, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione l’RSPP risponde direttamente al datore di lavoro;
- il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”* (di seguito “Decreto legislativo n.45 del 2014”), e in particolare l’articolo 6, istituisce l’ISIN quale Autorità nazionale di regolazione

tecnica in materia, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, e, tra l'altro, disciplina poteri e competenze del Direttore dell'ISIN;

- il “*Regolamento di funzionamento e organizzazione interni*” dell'ISIN, approvato con delibera n. 3, del 22 giugno 2018, e in particolare l'articolo 5, disciplina le funzioni e i compiti del Direttore dell'ISIN;
- in data 23 ottobre 2018 sul sito web di ISPRA, nella sezione dedicata a ISIN, è stato pubblicato l'*Interpello per la selezione dell'RSPP dell'ISIN*” del 23 ottobre 2018, n. 2309 di protocollo;
- il predetto avviso di interpello prevedeva che gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovevano far pervenire ... *Le domande, compilate sulla base del modulo di seguito allegato ...entro il 5 novembre 2018 – esclusivamente per mezzo di posta elettronica all'indirizzo [isin\\_udg@isprambiente.it](mailto:isin_udg@isprambiente.it)*
- alla scadenza del predetto termine finale non sono pervenute manifestazioni d'interesse ad assumere l'incarico in questione e, pertanto, nell'ambito del contingente di personale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA (di seguito ISPRA) appartenente all'ex “Dipartimento nucleare” o che ha manifestato interesse a transitare in ISIN, attualmente in posizione di distacco presso ISIN, non è stato possibile rinvenire figure professionali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per assumere e svolgere l'incarico di RSPP;
- è necessario e urgente provvedere alla *designazione dell'RSPP* ai sensi del predetto articolo 17, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 81 del 2008, ricorrendo a professionalità esterne in possesso di elevata e pluriennale esperienza in tale ruolo, maturata anche presso pubbliche amministrazioni, tenendo conto, in particolare, della natura degli adempimenti connessi a questa prima fase di operatività dell'ISIN;
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modifiche, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, e, in particolare, l'articolo 32, comma 2, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in data 4/12/2018 il Direttore dell'ISIN ha assunto la determina per l'affidamento dell'incarico del RSPP dell'ISIN all'ing. Mario Leonardi, approvando il relativo schema del contratto che prevede una durata triennale dell'incarico e un impegno di spesa annuo di euro 9.000,00 (euro novemila) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA e contributo CNPAIA;
- la procedura di affidamento è effettuata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs n.50 del 2016 per la natura fiduciaria dell'incarico, in quanto l'incarico di RSPP si risolve di diritto in caso di scadenza, decadenza o risoluzione del mandato del Direttore;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito per la seguente procedura è: ZDF25F05BB;
- il curriculum vitae, allegato sotto la lettera “A” alla determina n. 9 del 4/12/2018, evidenzia che l'ing. Mario Leonardi possiede elevate qualificazioni professionali e esperienza in materia, ed ha tutti i requisiti professionali richiesti per assumere e svolgere l'incarico di RSPP dell'ISIN e,

in particolare, si evidenzia che l'ing. Mario Leonardi ha già svolto e svolge l'incarico e le funzioni di RSPP anche per Enti pubblici;

- si può procedere alla stipula del contratto di affidamento all'ing. Mario Leonardi dell'incarico di RSPP dell'ISIN per un triennio, dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, salvi i casi di recesso o anticipata risoluzione del contratto;
- che la spesa stimata per l'affidamento del servizio di RSPP dell'ISIN trova copertura in termini di competenza alla voce 01.03.02.10 del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2018, approvato con delibera n. 8 del 3 agosto 2018, per complessivi € 34.020,00, al lordo delle oneri fiscali e previdenziali e comprensivo di IVA (22%) e contributo CNPAIA (4%) ( $27.000,00 + 0,22 \times 27.000,00 + 0,04 \times 27.000,00$ ) e in termini di cassa sulle relative voci del bilancio di previsione dell'ISIN per gli esercizi finanziari degli anni 2018 e seguenti;

**Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite**

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **(Finalità e Oggetto)**

1. Il presente contratto di lavoro autonomo, per prestazione d'opera intellettuale, disciplina lo svolgimento del servizio dell'RSPP dell'ISIN

### **Articolo 2**

#### **(Conferimento incarico e compiti)**

1. ISIN conferisce all'ing. Mario Leonardi, che accetta, l'incarico di RSPP di cui al D.lgs. n. 81 del 2008.
2. Ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008, il RSPP svolge le funzioni e le attività di coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ad esso attribuite dalla legge.
3. Il RSPP assicura, in particolare, le seguenti attività:
  - a. individuazione dei fattori di rischio;
  - b. valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'ISIN;
  - c. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.lgs. n. 81 del 2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
  - d. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'ISIN;
  - e. proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - f. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 81 del 2008;
  - g. fornitura ai lavoratori delle informazioni e della formazione ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

4. Nell'esercizio e ai fini delle proprie attività, il RSPP provvede, a titolo esemplificativo, a:
  - a. ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione;
  - b. verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, inclusi lo studio della documentazione esistente, l'individuazione di quella mancante, l'esame dei fattori di rischio ed il rifacimento di ogni documentazione, la revisione e l'adeguamento del Piano di Emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il D.M. 10/03/98;
  - c. verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature;
  - d. aggiornare, con cadenza annuale, il Documento di valutazione dei rischi;
  - e. aggiornare, con cadenza semestrale, il piano di emergenza antincendio e il piano di formazione del personale;
  - f. organizzare una prova di evacuazione all'anno;
  - g. verificare e curare la "formazione" del personale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e protezione, nonché a quello incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso;
  - h. organizzare incontri periodici con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), al fine di meglio gestire e coordinare la tutela della salute e della sicurezza;
  - i. accertare: il livello manutentivo di tutte le componenti edili delle sedi ISIN e degli impianti tecnologici e dei dispositivi di sicurezza installati, il corretto utilizzo dei vari locali secondo la specifica destinazione d'uso; il grado di pulizia di tutti gli ambienti; l'esistenza del certificato di agibilità dei locali, della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, della dichiarazione di conformità controllo impianto di terra; del certificato di prevenzione incendi;
  - j. assicurare la verifica semestrale estintori;
5. In merito alle predette attività e a tutte quelle ad esso attribuite dalla Legge, l'ing. Mario Leonardi, nella suddetta qualità, dichiara di essere a conoscenza che le sedi di ISIN sono due (sede di via Capitan Bavastro, 116 e laboratori radiometrici di Castel Romano) e che entrambi le sedi sono all'interno di complessi immobiliari dove sono presenti personale e attività di altre Amministrazioni/Enti. A tal riguardo, l'ing. Mario Leonardi, nella suddetta qualità, dichiara altresì di essere a conoscenza delle necessarie attività e iniziative di coordinamento.

### **Articolo 3** **(obblighi del RSPP)**

1. Il RSPP si impegna a svolgere le attività di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione e di orario. E' esclusa in ogni caso la trasformazione del rapporto di lavoro autonomo disciplinato dal presente contratto in rapporto di lavoro dipendente; in particolare, il presente contratto non può in alcun modo attribuire al RSPP un diritto a tale trasformazione.
2. L'incarico di RSPP svolto sotto le direttive generali del Direttore dell'ISIN.
3. Il RSPP, nell'esercizio delle attività, risponde direttamente al Direttore dell'ISIN
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il RSPP si raccorda, ove necessario, con i Dirigenti dell'ISIN

5. Il RSPP svolge le attività prescritte dalla normativa vigente con il supporto del Direttore dell'ISIN per tutte le informazioni necessarie a conseguire e mantenere gli obiettivi.

#### **Articolo 4**

##### **(Durata)**

1. Il presente contratto ha una durata di anni tre, con decorrenza 5.12.2018 e scadenza 4.12.2021, salvi i casi di revoca, decadenza e risoluzione di cui all'articolo 4.
2. Dopo la sottoscrizione delle parti, il presente contratto è pubblicato ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

#### **Articolo 5**

##### **(Risoluzione del rapporto e recesso)**

1. Il presente contratto può essere risolto se vengono meno le condizioni fiduciarie che lo caratterizzano.
2. Oltre ai casi di cui al comma 1, le parti possono risolvere il contratto di comune accordo.
3. Il presente contratto è comunque risolto di diritto in caso di scadenza, decadenza o risoluzione dal mandato di Direttore ISIN.
4. Le parti si riservano, inoltre, la facoltà di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni; in tale evenienza il corrispettivo dovuto è ridotto in misura proporzionale alla effettiva attività svolta.
5. Il presente contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento del RSPP agli obblighi assunti

#### **Articolo 6**

##### **(Trattamento economico)**

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondersi al RSPP pari a € 9.000,00 annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA e contributo CNPAIA se dovuta, da rapportare al periodo di effettiva durata dell'incarico.

#### **Articolo 7**

##### **(Modalità di pagamento)**

1. Il corrispettivo di cui all'articolo 5 pagato da ISIN al RSPP, a mezzo bonifico bancario e con cadenza mensile entro 30 giorni fine mese dalla data del ricevimento di regolari fatture.
2. Ai fini di cui al comma 1, la fattura deve riportare i seguenti dati essenziali:
  - a. nome;
  - b. cognome;
  - c. sede legale;
  - d. oggetto della fatturazione;
  - e. riferimento al contratto - CIG;
  - f. documenti fiscali;
  - g. eventuali documenti che l'hanno originata;
  - h. domicilio bancario e relative coordinate IBAN.

3. Il RSPP assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal proposito, il RSPP è tenuto a comunicare all'ISIN:
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
  - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

**Articolo 8**  
**(Riservatezza)**

1. Con la sottoscrizione del presente incarico, il RSPP si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione o documento di cui verrà a conoscenza in conseguenza o in occasione della esecuzione e svolgimento delle attività attribuite e disciplinate con il presente contratto.
2. Il RSPP, pertanto, non può utilizzare né rivelare a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Direttore dell'ISIN, le informazioni e i documenti di cui al comma 1.
3. Gli atti elaborati per conto dell'ISIN sono di esclusiva proprietà dello stesso.

**Articolo 9**  
**(Trasparenza)**

1. A seguito della sottoscrizione del presente contratto, ISIN procederà alla pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 14.3.2013, n. 33

**Articolo 10**  
**(Incompatibilità e codice di comportamento)**

1. Il RSPP è tenuto al rispetto del regime delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39, per quanto applicabile, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISIN.

**Articolo 11**  
**(Foro competente e disposizioni finali)**

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.
2. Il presente contratto, é sottoscritto con firma digitale dalle parti per accettazione e integrale accoglimento di quanto in esso contenuto.

ING. MARIO LEONARDI

(firmato digitalmente)

AVV. MAURIZIO PERNICE

(firmato digitalmente)